

Consorzio Irriguo Miglioramento Fondiario	Convenzione del 31/07/2022	 CONSORZIO VELIA
 Fondo per lo Sviluppo e la Facilitazione  PIANO OPERATIVO AGRICOLTURA <small>FINANZIARIA PER LO SVILUPPO E LA CRESCITA DEL SETTORE</small> FSC-POA 2014-2020 Sottopiano 2	 mipaaf ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Lavori di miglioramento e adeguamento del sistema irriguo Vallo - rete di adduzione e distribuzione - alimentato dalle Dighe Carmine e Nocellito nel Comune di Cannalonga (SA) CUP: I16J20000170003	

PROCEDURA APERTA SOPRA LA SOGLIA COMUNITARIA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L'AGGIUDICAZIONE DELL' APPALTO A CORPO DI LAVORI DENOMINATO MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IRRIGUO VALLO – RETE DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE – CUP I16J20000170003 – CIG 9235498E09

VERBALE N. 1

OGGETTO: SEDUTA RISERVATA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL PUNTO 11.2.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA (VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA)

Oggi addì 29/06/2022 alle ore 11:15 presso la sede del Consorzio di Bonifica Velia in loc. Piano della Rocca del Comune di Prignano Cilento, nella qualità di Ente attuatore dell'intervento in epigrafe in forza di Delibera di C.d.A. del Consorzio Irriguo n. 2 del 20.06.2020 e successiva convenzione del 31.07.2020, si è riunito il Seggio di gara per l'espletamento dell'adempimento di cui all'oggetto nelle persone di:

- Ing. Marcello Nicodemo – Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
- Avv. Guido Lenza – Supporto al RUP e testimone
- Ing. Giancarlo Greco – Funzionario tecnico del Consorzio Velia e testimone

Il Seggio, previo inserimento delle proprie credenziali, provvede all'apertura della sezione riservata alla procedura in oggetto sulla piattaforma di committenza ASMEL e prende atto che entro il termine delle ore 23.59 del giorno 28.06.2022 risultano aver presentato offerta gli oo.aa. qui di seguito elencati, secondo il relativo ordine di caricamento delle relative offerte telematiche

Partita IVA	Ragione Sociale
1 04770770651	GUGLIUCCIELLO COSTRUZIONI SRL
2 04649780659	S2 COSTRUZIONI SRL
3 PTRNLL52B29L725J	I.C.I. Impresa Costruzioni Industriali S.p.a
4 05576350655	RAGGRUPPAMENTO - L.P.G. COSTRUZIONI S.R.L.
5 04755060656	G.R. GCOSTRUZIONI - S.R.L.
6 06044391214	COMPAT SCARL

Sulla base del summenzionato ordine di arrivo, il seggio quindi procede all'apertura e verifica dei documenti informatici inseriti da ciascun o.e. partecipante nei rispettivi plichi telematici denominati "Busta A – Documentazione amministrativa".

1. Apertura del plico dell'o.e. GUGLIUCCIELLO COSTRUZIONI SRL

L'o.e. partecipa in proprio, in quanto in possesso dei requisiti richiesti da bando e disciplinare di gara. Visionata la documentazione rinvenuta nel plico telematico, il Seggio la dichiara conforme a quanto prescritto dal punto 10.3 del disciplinare e, pertanto, ammette l'o.e. al prosieguo.

2. Apertura del plico dell'o.e. S2 COSTRUZIONI SRL

L'o.e. partecipa mediante avalimento con la Società **BASENTO SCAVI SRL** (c.f. 01280220771) ai fini del conseguimento dei requisiti da bando e disciplinare di gara.

Visionata la documentazione rinvenuta nel plico telematico, il Seggio la dichiara conforme a quanto prescritto dal punto 10.3 del disciplinare e, pertanto, ammette l'o.e. al prosieguo.

3. Apertura del plico dell'o.e. ICI IMPRESA COSTRUZIONI INDUSTRIALI SPA

L'o.e. partecipa mediante avalimento con il **CONSORZIO STABILE DEL MEDITERRANEO SCARL** (c.f. 07445901213) ai fini del conseguimento dei requisiti richiesti dalla legge di gara.

Visionata la documentazione rinvenuta nel plico telematico, il Seggio la dichiara conforme a quanto prescritto dal punto 10.3 del disciplinare e, pertanto, ammette l'o.e. al prosieguo.

4. Apertura del plico dell'o.e. A.T.I. LPG SRL – LOMBARDI SRL

Ai fini del conseguimento dei requisiti richiesti dalla legge di gara l'o.e. partecipa in raggruppamento misto con le seguenti percentuali di partecipazione:

Componente	OG 6	OG13
LPG S.r.l. (Mandataria)	77,928%	100%
Lombardi S.r.l.	22,072%	0,00%

La Mandataria LPG S.r.l., inoltre, consegue il requisito per la relativa quota in raggruppamento mediante avalimento con **CONSORZIO STABILE ARTEMIDE ARL** (c.f. 14883781008)

Visionata la documentazione rinvenuta nel plico telematico, il Seggio la dichiara conforme a quanto prescritto dal punto 10.3 del disciplinare e, pertanto, ammette l'o.e. al prosieguo.

5. Apertura del plico dell'o.e. GR COSTRUZIONI SRL

L'o.e. partecipa mediante avalimento con il **CONSORZIO STABILE EUROCOSTRUZIONI** (c.f. 07445901213) ai fini del conseguimento dei requisiti richiesti dalla legge di gara.

Visionata la documentazione rinvenuta nel plico telematico, il Seggio la dichiara conforme a quanto prescritto dal punto 10.3 del disciplinare e, pertanto, ammette l'o.e. al prosieguo.

6. Apertura del plico dell'o.e. CONSORZIO COMPAT

L'o.e. partecipa in proprio, indicando quale consorziata designata della esecuzione dell'affidamento la Società **RIZZO COSTRUZIONI S.R.L.** (c.f. 04258260654).

Visionata la produzione concorsuale del COMPAT, il Responsabile del Procedimento osserva

- di svolgere le funzioni di Responsabile del Procedimento anche nell'ambito della esecuzione del contratto di appalto di lavori denominato *Intervento di Viabilità Zona Diga Alento – Completamento Strada 3^a Lotto (CUP E91B1500052009 – CIG 76596753C5* condotto dal **Consorzio di Bonifica Velia**;
- che il soggetto incaricato della esecuzione dei summenzionati lavori è la **G.C. CONSORTILE A.R.L. (c.f. 05852970655)**, soggetto costituito ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.P.R. 207/2010 dal raggruppamento temporaneo tra le imprese Arkaikos Restauri (Capogruppo), General Costruzioni S.r.l. (Mandante) e **Consorzio Stabile Conpat S.c.a.r.l. (mandante)**, aggiudicatario dell'affidamento;
- che nell'ambito del summenzionato affidamento, con propria Determina n. 31 del 26.05.2022, in seguito a conforme relazione dettagliata del Direttore dei Lavori, lo scrivente ha proposto la risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 per **grave inadempimento del soggetto esecutore**;
- che, in seguito ad autonoma valutazione, la summenzionata proposta è stata condivisa dalla Stazione Appaltante la quale, con **Delibera di D.A. n. 49 del 27.05.2022** ha quindi definitivamente disposto la caducazione del contratto in danno dell'esecutore;
- che i summenzionati provvedimenti – allegati al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale – sono stati espressamente rivolti e trasmessi anche a **tutti** gli oo.ee. componenti il raggruppamento di imprese costituente la **C.G. Consortile**;
- che, in particolare, con **nota prot. n. 1098/U del 09.06.2022** (allegata alla presente) la menzionata Delibera di D.A. n. 49 del 27.05.2022 è stata ritualmente trasmessa al **Consorzio Stabile Conpat** presso il relativo domicilio digitale ex art. 6 bis del D. Lgs. 82/2005 all'indirizzo PEC conpat@pec.it risultante dal pubblico registro INI-PEC;
- che, peraltro, come si evince dalla lettura della menzionata **Delibera di D.A. n. 49 del 27.05.2022** nell'ambito della fase terminale del procedimento rescissorio, il **Consorzio Velia** ha pure inutilmente cercato di direttamente coinvolgere tutti gli oo.ee. costituenti il raggruppamento i quali, pur se ritualmente convocati, sono rimasti del tutto inerti e inadempienti, **disvelandone il sostanziale disinteressamento in ordine alle sorti del contratto di appalto**;
- che, oltretutto, mediante la menzionata **Delibera di D.A. n. 49 del 27.05.2022** il Consorzio Velia ha pure intimato "*l'Appaltatore G.C. Società Consortile a.r.l. (P.IVA 05852970655 - **in solido con l'A.T.I. tra le imprese Arkaikos Restauri S.r.l. (Capogruppo), General Costruzioni S.r.l. (Mandante) Consorzio Stabile Conpat S.c.a.r.l. (mandante)** in ragione del vincolo ex art. 97 comma 2 del D.P.R. 207/2010 - a procedere alla restituzione dell'importo detenuto a titolo di anticipazione, di € 145.156,65 (Euro centoquantacinquemilacentocinquantasei/65) ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DI CINQUE GIORNI dalla ricezione del presente atto, alle seguenti coordinate IBAN IT 56 H 08154 76530 000000843454 - BANCA 2021 Credito Cooperativo del Cilento Vallo di Diano e Lucania intestato al Consorzio di Bonifica Velia*";
- che il summenzionato ordine risulta a tutt'oggi completamente inottemperato **sia** da parte della **G.C. Consortile** che **da tutti** i componenti del raggruppamento compreso, quindi, il **Consorzio Stabile Conpat**;
- che, in definitiva, il **Consorzio Stabile Conpat risulta essersi reso colpevole di un grave illecito professionale tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità**, commesso nella esecuzione del pubblico affidamento condotto dal **Consorzio Velia** e denominato "*Intervento di viabilità zona Diga Alento. Completamento strada 3° lotto*". CUP: E91B15000520009 - CIG: 76596753C5" quale componente del raggruppamento temporaneo tra le imprese Arkaikos Restauri (Capogruppo), General Costruzioni S.r.l. (Mandante) e Consorzio Stabile Conpat S.c.a.r.l. (mandante) con conseguente insussistenza del requisito di cui all'art. 80 comma 5 lett. c-ter del D. Lgs. 80/2016;
-

- che il **Consorzio Conpat** risulta pure responsabile – per la quota di propria competenza – dei danni subiti dal **Consorzio Velia** per effetto della descritta condotta inadempiente, nella misura ancora da liquidare e determinare essendo ad oggi ancora in corso *da un lato* il procedimento di interpello ex art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e, dall'altro, le operazioni di contabilizzazione e chiusura contabile dell'appalto rescisso;
- che dalla visione della documentazione concorsuale prodotta dal **Consorzio Conpat** nell'ambito della presente procedura di gara, i summenzionati pregiudizi non risultano nemmeno dichiarati, non rinvenendosene traccia né nel DGUE né nel documento denominato **Dichiarazione Generale Conpat Scarl** ove l'operatore economico si sofferma su *altre* vicende negoziali, completamente estranee a quella qui rappresentata;
- che i summenzionati documenti sono stati caricati sulla piattaforma di committenza ASMEPAL in data 28.06.2022 e, quindi, due settimane dopo l'intervenuta comunicazione della rescissione contrattuale mediante la menzionata nota prot. n. 1098/U del 09.06.2022;
- che siffatta omissione, in quanto afferente plurime condotte rilevanti ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. c-ter (risoluzione del contratto di appalto in danno; mancata restituzione dell'anticipazione ex art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 pur a fronte di una espressa intimazione in tal senso della Stazione Appaltante) costituisce pure **condotta autonomamente espulsiva ai sensi della precedente lett. c-bis del medesimo art. 80 comma 5 del D. lgs. 50/2016**;
- che, in definitiva, siffatto il descritto contegno concorsuale del **Consorzio Stabile Conpat** costituisce concomitante indice
 - dell'assenza dei requisiti di cui all'art. 80 comma 5 lett. c-ter del D. Lgs. 50/2016, per aver questi dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento con contestuale richiesta (ad oggi, pure inottemperata) di restituzione della quota di anticipazione ex art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e di risarcimento del danno nella misura che verrà quantificata al termine delle operazioni di contabilizzazione ancora in corso;
 - dell'assenza dei requisiti di cui all'art. 80 comma 5 lett. b del D. Lgs. 50/2016 per aver questi reso, nell'ambito della procedura in oggetto, una dichiarazione dal contenuto insanabilmente mendace alla luce dei precetti giurisprudenziali statuiti – da ultimo – dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16/2020, in quanto il Consorzio Conpat ha evidentemente omesso una informazione su una circostanza rilevante ai fini della valutazione della relativa integrità ed affidabilità negoziale;
- che quanto precede trova piena prova nella documentazione allegata, nella immediata e diretta disponibilità dello scrivente quale Responsabile del Procedimento anche nell'ambito della esecuzione del descritto contratto rescisso;

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Seggio si determina di di proporre alla Stazione appaltante l'immediata esclusione del Consorzio Conpat Scarl dalla presente procedura per violazione dell'art. 80 comma 5 lett. c-bis e c-ter del D. Lgs. 50/2016 per le ragioni che precedono.

*** **



Alle ore 14.30 il Seggio dichiara ultimati gli adempimenti di cui al punto 11.2.1 del disciplinare di gara, mediante l'ammissione al prosieguo della procedura degli oo.ee. elencati ai punti da 1 a 5 dell'elenco riportato in epigrafe e la proposta di esclusione del solo o.e. **Consorzio Stabile Compat**.

Previa comunicazione sulla piattaforma di committenza ASMEPAL si darà notizia agli oo.ee. residui del prosieguo delle attività di gara, sempre in seduta riservata così come disciplinate dai punti 11.3 e ss. del Disciplinare di gara.

Prignano Cilento, 29.06.2022.

Ing. Marcello Nicodemo

Avv. Guido Lenza

Ing. Giancarlo Greco



CONSORZIO DI BONIFICA « VELIA »
PRIGNANO CILENTO (SA)



DETERMINA N. 31

DEL 26/05/2022

OGGETTO:

FSC 2014-2020. Patto per lo Sviluppo della Regione Campania - Delibera CIPE 26/2016 "Intervento di viabilità zona Diga Alento. Completamento strada 3° lotto". CUP: E91B15000520009 - CIG: 76596753C5 - RISOLUZIONE CONTRATTUALE IN DANNO DELL'APPALTATORE (ART. 108 DEL D. LGS. 50/2016) - SOCIETA' GC CONSORTILE A.R.L. (P.IVA 05852970655).

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTA la delibera della Deputazione Amministrativa n. 34 del 15/05/2017 con la quale l'ing. Marcello Nicodemo è stato nominato RUP dell' "Intervento di viabilità zona diga Alento. Completamento strada 3° Lotto";

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n. 26 del 10.08.2016, il CIPE prese atto del Patto per lo Sviluppo della Regione Campania sottoscritto tra la Regione Campania ed il Governo il 24.04.2016, con il quale è stato finanziato l'intervento in oggetto a valere sulle risorse del programma comunitario Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020;
- in data 09.06.2017 tra la Regione Campania D.G. per la Mobilità e il Consorzio Velia è stata sottoscritta la Convenzione per l'attuazione dell'intervento de quo denominato "Intervento di viabilità zona Diga Alento - Completamento Strada (3° lotto)" per l'importo di € 4.000.000;
- a seguito di gara di appalto, con Delibera Presidenziale n. 18 del 22.03.2019, ratificata dalla Deputazione Amministrativa con delibera n. 35 del 29.04.2019, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati definitivamente in favore dell'A.T.I. Arkaikos Restauri S.r.l. (Capogruppo), General Costruzioni S.r.l. (mandante) - Consorzio Stabile Compact s.c.a.r.l. (mandante), per l'importo complessivo di €. 2.005.678,94 oltre di IVA, di cui € 19.457,15 per gli oneri di attuazione del Piano di sicurezza e coordinamento;
- preso atto dei risultati della gara, con successivo Decreto Dirigenziale Regionale n. 42 del 05.06.2019 della Regione Campania, l'intervento in oggetto è stato ammesso definitivamente a finanziamento per l'importo di € 3.294.326,36;
- in data 25.06.2019, con atto notarile rep. 29783 racc. 12212 è stata costituita l'A.T.I. tra le imprese Arkaikos Restauri S.r.l. (Capogruppo), General Costruzioni S.r.l. (mandante) e Consorzio Stabile Conpat S.c.a.r.l. (mandante);
- la suddetta A.T.I. ha trasmesso al Consorzio le garanzie assicurative appresso indicate:
 - a. garanzia fidejussoria per la polizza definitiva ex - art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. N00F40/109410108, rilasciata da Groupama Assicurazioni Spa e sottoscritta il 25.06.2019 per l'importo di € 352.598,36;
 - b. polizza di copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione N00F40/109425304, rilasciata da Groupama Assicurazioni

Spa e sottoscritta il 01.07.2019 ;

- in data 17.07.2019 è stato stipulato il contratto di appalto Rep. n. 485 registrato all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Vallo della Lucania(SA) in data 29/10/2019 n.1288 serie 3;
- in data 04.10.2019 è stata costituita la Società Consortile a Responsabilità limitata con la denominazione "G.C. Società Consortile a.r.l." tra le società Arkaikos Restauri S.r.l., General Costruzioni S.r.l. e Consorzio Stabile Conpat s.c.a.r.l. (il quale ha designato per la fattispecie la Casertana Costruzioni S.r.l.), con sede in Agropoli (SA) in via Lungotestene n. 21;
- la predetta G.C. Società Consortile a.r.l ha presentato, a garanzia dell'anticipazione richiesta, la polizza fidejussoria ex - art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 N00F40/109833603, rilasciata da Groupama Assicurazioni Spa e sottoscritta il 14.11.2019 per l'importo di € 493.301,09;
- in data 29.06.2019 sono stati consegnati i lavori in via d'urgenza sotto riserva di legge ed è stato fissato il termine di ultimazione degli stessi per il 03.06.2020;
- i lavori hanno avuto effettivo inizio in data 27.11.2019 come risulta dal conforme certificato rilasciato dalla direzione dei lavori;
- a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, i lavori sono stati sospesi il 23.03.2020 e sono ripresi il 04.05.2020 per cui il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è stato fissato al 09.07.2020;
- su richiesta della Ditta appaltatrice, con delibera Presidenziale n. 78 del 17.07.2020 ratificata dalla Deputazione Amministrativa con delibera n. 40 del 31.07.2020, è stata concessa alla Società G.C. Consortile a.r.l. una proroga di 83 (ottantatre) giorni rispetto al termine contrattuale ha fatto seguito in data 31.07.2020 apposito atto aggiuntivo n. 1 rep. n. 500 con il quale il termine di ultimazione dei lavori è stato fissato al 30.09.2020;
- su richiesta della Ditta appaltatrice, con delibera della Deputazione Amministrativa n. 48 del 09.10.2020, è stata concessa alla Società G.C. Consortile a.r.l. una seconda proroga di 60 (sessanta) giorni sui termini contrattuali cui ha fatto seguito in data 23.10.2020 apposito atto aggiuntivo n. 2 Rep. N. 506, con il quale il termine di ultimazione dei lavori è stato fissato alla data del 29.11.2020;
- su nuova richiesta della Ditta appaltatrice, con delibera della Deputazione Amministrativa n. 72 del 30.11.2020 ha concesso alla Società G.C. Consortile a.r.l. una terza proroga di 90 (novanta) giorni sui termini contrattuali cui ha fatto seguito in data 11.12.2020 apposito atto aggiuntivo n. 3 Rep. N. 510 del 11.12.2020 con il quale il termine di ultimazione dei lavori è stato fissato alla data del 27.02.2021;
- in data 17.02.2021 i lavori sono stati sospesi in forma parziale nel tratto "innesto per Monteforte - del Stio alle progr. 4+240 a 4+360", causa frana verificatesi il 30 e 31.01.2021;
- la Deputazione Amministrativa con delibera n. 85 del 06.08.2021 ha approvato il progetto di risanamento e messa in sicurezza sulla base di approfondite indagini geognostiche;
- ottenute le necessarie autorizzazioni alla realizzazione dei lavori di risanamento della frana la direzione dei lavori ha predisposto una perizia di variante in corso d'opera, ricadente nella fattispecie di cui all'art. 106 comma 1 lettera c) del Codice dei contratti pubblici;
- la perizia di variante e il relativo schema di sottomissione sono stati approvati dal Consorzio con delibera della Deputazione Amministrativa n. 115 del 29.10.2021 in uno al correlato quadro economico dell'intervento di seguito riportato:

A - IMPORTO LAVORI		ORIGINARIO	VARIANTE
A1	<i>Importo lavori</i>	€ 1.986.221,79	€ 2.221.215,93
A2	<i>Oneri di sicurezza non compresi nei prezzi</i>	€ 19.457,15	€ 20.010,41
A3	Totale importo A1 + A2	€ 2.005.678,94	€ 2.241.226,34
B - SOMME A DISPOSIZIONE		ORIGINARIO	VARIANTE
B1	<i>Lavori per pulizia cantiere, sondaggi geologici e per prove e misure</i>	€ 60.295,56	€ 60.295,56
B2	<i>Oneri di discarica</i>	€ 30.000,00	€ 5.000,00
B3	<i>Lavori in economia</i>	€ 50.000,00	€ 50.000,00
B4	<i>Imprevisti</i>		
B5	<i>Accantonamento (max. 10% importo aggiudicazione)</i>	€ 200.567,89	€ 0,00
B6	<i>Espropriazione</i>	€ 7.275,00	€ 5.000,00
B7	<i>Spese generali (da quadro economico di progetto)</i>	€ 347.762,00	€ 347.762,00
	Totale (B) - Somme a disposizione	€ 695.900,45	€ 468.057,56
	Totale A5 + B	€ 2.701.579,39	€ 2.709.283,90
C- IVA		ORIGINARIO	VARIANTE
	<i>IVA (22% delle voci A3,B1,B2,B4,B5,B7)</i>	€ 592.746,97	€ 585.042,46
TOTALE FINANZIAMENTO (A+B+C)		€ 3.294.326,36	€ 3.294.326,36

- l'appaltatore ha sottoscritto il correlato Atto di Sottomissione Rep. n. 515 del 05.11.2021 in base al quale l'importo del contratto aumentava ad € 2.241.226,34 e veniva concessa una proroga della durata dei lavori, oltre a quelle già concesse con i succitati atti aggiuntivi 1, 2 e 3, pari 150 giorni decorrenti dalla data di ripresa dei lavori;
- la perizia di variante è stata approvata dalla Regione Campania con D.D. n. 222 del 29.11.2021;
- nel corso dei sono stati emessi gli Stati d'Avanzamento dei Lavori di seguito indicati:
 - SAL. n. 01 a tutto il 06.03.2020, di € 189.839,63 al quale corrisponde il Certificato di pagamento n. 01 di € 150.922,50;
 - SAL. n. 02 a tutto il 24.09.2020, di € 761.202,08 al quale corrisponde il Certificato di pagamento n. 02 di € 454.233,15;
 - SAL. n. 03 a tutto il 11.12.2020, di € 1.054.580,12 al quale corrisponde il Certificato di pagamento n. 03 di € 233.235,55;
 - SAL. n. 04 a tutto il 22.09.2021, di € 1.279.895,69 al quale corrisponde il Certificato di pagamento n. 04 di € 179.125,87;
- in correlazione ai succitati Stati di Avanzamento dei Lavori è stata recuperata una somma di € 255.979,14 a titolo di anticipazione per cui resta da recuperare la somma di € 145.156,65 relativa a lavori non eseguiti;

- all'impresa G.C. Consortile a r.l. sono state pagate complessivamente somme per € 1.407.452,86 di cui € 401.135,79 per anticipazione oltre IVA in regime di split payment;
 - la somma di € 11.200,00 liquidata, non è stata pagata a causa della richiesta di un subaffidatario creditore della relativa somma;
 - nel corso dei lavori sono state effettuate dalla commissione di collaudo le visite in corso d'opera in data 01/07/2020 e 25/09/2020;
 - nel corso dei lavori sono stati autorizzati i seguenti sub appalti:
 - a. ditta SEPAM S.r.l. con nota prot. 1722 del 31/07/2020 per la fornitura e posa di conglomerato bituminoso;
 - b. ditta Citro Costruzioni S.r.l. con nota prot. 873/U del 29/04/2022 per la fornitura e posa di conglomerato bituminoso, successivamente revocata con nota 1005 del 25/05/2022 per dichiarazioni mendaci;
- e sono stati comunicati al Consorzio i seguenti subaffidamenti:
- alla ditta D.M.T. S.r.l. per la perforazione di pali in c.a. con nota n°1744 del 03/08/2020;
- alla ditta Eli.costruzioni S.r.l. per la posa di barriere stradali con nota n°2273 del 19/10/2020;

CONSIDERATO CHE:

- in seguito alla redazione del menzionato SAL. n. 04 a tutto il 22.09.2021 i lavori hanno registrato una sostanziale, immotivata, interruzione da parte dell'appaltatore;
- nelle more, con disposizione del 21.12.2021 la direzione lavori ha convocato l'appaltatore per il 22.12.2021 anche al fine di disporre la ripresa della porzione di lavori precedentemente sospesa – in forma parziale - a seguito della richiamata frana in data 17.02.2021;
- il predetto ordine di ripresa lavori veniva sottoscritto dall'impresa senza sollevare eccezioni o riserva ed il termine per la ultimazione dei lavori veniva fissato per il giorno 21/05/2022;
- nonostante l'ordine di ripresa dei lavori del 22/12/2021 – avente ad oggetto l'intero affidamento, comprensivo anche della parte precedentemente interessato dall'evento franoso - i lavori non sono stati ripresi per cui la direzione dei lavori ha emesso l'Ordine di Servizio n. 03 del 10.01.2022 intimando all'impresa la ripresa ad horas dei lavori;
- con successiva missiva del 13.01.2022 la direzione dei lavori ha richiesto all'Appaltatore la trasmissione di un dettagliato programma dei lavori;
- in data 26.01.2022 la direzione lavori ha sollecitato l'Appaltatore a riscontare le richieste avanzate con l'Ordine di Servizio n. 03/2022 e missiva del 13.01.2022 con le quali si ordinava la ripresa dei lavori e si chiedeva di fornire un dettagliato programma;
- solo il 18.02.2022 l'impresa ha trasmesso il programma che prevedeva la ripresa delle attività per il 1/3/2022 e l'ultimazione degli stessi entro la prevista data del 21.05.2022;
- tuttavia i lavori non sono stati mai ripresi e, stante la perdurante inattività, con missiva del 11.04.2022 la direzione dei lavori ha convocato l'appaltatore per il 13.04.2022;
- nel corso della riunione del 13/4/2022 la Direzione dei Lavori ha contestato all'impresa la mancata ripresa ed il grave ritardo nella esecuzione dei lavori;
- perdurando l'inattività, con comunicazione del 28.04.2022 il direttore dei lavori ha assegnato all'appaltatore un termine perentorio di 10 giorni per l'esecuzione delle lavorazioni e il riallineamento delle attività al cronoprogramma da essa stessa predisposto e trasmesso, come detto, il 18/2/2022;
- scaduto senza esito il termine di 10 giorni assegnato all'impresa per la ripresa dei lavori, in

data 09.05.2022 la direzione dei lavori ha convocato di nuovo l'impresa per il giorno 12.05.2022 al solo fine di redigere il processo verbale in contraddittorio previsto dall'art. 108 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 onde verificare l'ottemperanza, o meno, all'ordine perentorio impartito con la precedente comunicazione del 28.04.2022;

- alla predetta riunione fissata per il 12.05.2022 l'appaltatore non si è presentato né ha ritenuto di comunicare eventuali impedimenti;
- d'intesa con il RUP, in data 16.05.2022 la direzione dei lavori ha proceduto ad una nuova convocazione per il 18.05.2022 estesa anche a tutti i membri della società Consortile esecutrice dei lavori ed ai componenti l'A.T.I. affidataria sia alla mandataria capogruppo che alle mandanti;
- all'incontro del 18.05.2022 è intervenuto oltre al direttore dei lavori solamente il Sig. Stefano Paolantonio legale rappresentante della GC Consortile accompagnato dall'Avv. Antonio Melucci, consulente legale della GC Consortile;
- gli altri componenti della consortile e dell'A.T.I. non hanno partecipato né hanno ritenuto di informare la direzione dei lavori dei motivi della loro assenza;
- nel corso della riunione è stata accertata definitivamente l'inottemperanza all'ordine impartito in data 28.04.2022 e, addirittura, l'espressa indisponibilità dell'impresa alla prosecuzione e ultimazione dei lavori, motivata dal richiamo "all'aumento del costo dei materiali nonché di approvvigionamento degli stessi" privo, tuttavia, di qualsivoglia supporto probatorio quantomeno con riferimento allo specifico affidamento;
- sempre nell'ambito del menzionato verbale del 18.05.2022 l'appaltatore ha pure manifestato la volontà di formalizzare "entro 5 giorni decorrenti dalla sottoscrizione del presente verbale un'istanza di risoluzione consensuale per eccessiva onerosità del contratto";
- ferma l'irritualità e inammissibilità di quanto prospettato nella menzionata riunione del 18.05.2022, nel successivo termine di 5 giorni l'appaltatore non ha comunque presentato alla Stazione appaltante alcunché permanendo nel gravissimo inadempimento già innanzi rilevato;
- sulla base di tali presupposti, la direzione dei lavori con nota prot. N.1041/I del 25.05.2022 ha trasmesso allo scrivente R.U.P. una dettagliata Relazione nell'ambito della quale è stata rappresentata
 - a. la mancata ottemperanza all'ordine perentorio impartito con nota 28.04.2022, definitivamente accertata con verbale del 18.05.2022;
 - b. la sostanziale inoperosità del cantiere dal Settembre 2021, epoca di emissione del SAL n. 04 del 22.09.2022;
 - c. il grave ed irreparabile ritardo accumulato rispetto al programma dei lavori originariamente previsto (vedi ordine di ripresa dei lavori del 22.12.2021; ordine di servizio n. 3 del 13.01.2022; missiva del 26.01.2022);
 - d. la tardiva redazione del cronoprogramma sollecitato con ordine di servizio n. 3 del 13.01.2022, presentato soltanto in data 18.02.2022 e recante un nuovo termine di inizio dei lavori al 01.03.2022 e conseguente scadenza al 21.05.2022;
 - e. il grave ed irreparabile ritardo rispetto **ANCHE** al cronoprogramma redatto dallo stesso appaltatore in data 18.03.2022, posto che i lavori non sono **MAI** iniziati entro il previsto termine di inizio del 01.03.2022;
 - f. il completo stravolgimento delle tempistiche di esecuzione del contratto di appalto, derivante dallo stato di arresto del cantiere e sospensione dei lavori per condotta esclusiva dell'appaltatore il quale, in ragione di quanto precede, si è abusivamente e

ingiustificatamente protratto dal 22.09.2022 a tutto il 21.05.2022;

- g. la sostanziale indisponibilità dell'appaltatore a dare seguito all'affidamento in ragione delle dichiarazioni rese nell'ambito del verbale del 18.05.2022 e del contegno elusivo e dilatorio successivamente osservato;
- h. il rischio di revoca della provvista finanziaria di fonte governativa stante la mancata ultimazione dell'opera entro i termini perentori previsti dalla fonte di finanziamento;

RICORDATO CHE:

- ai sensi dell'art. 22.2. del Capitolato Speciale di Appalto "22.2.2 la Stazione appaltante può dichiarare il contratto risolto, oltre che nei casi previsti dal D.Lgs. n. 50/2016, anche nei seguenti casi: quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal direttore dei lavori, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle norme sostanziali sul subappalto; nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dalla Stazione appaltante, con le modalità precisate con il presente articolo, per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell'appaltatore agli obblighi e alle condizioni stipulate (...) 22.2.3 - Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione";
- alla luce di quanto richiamato nel presente "CONSIDERATO" ricorrono **entrambe** le fattispecie previste dalle menzionate previsioni capitolari (22.2.2 – 22.2.3) le quali, a loro volta, richiamano l'art. 108 commi 3 e 4;
- questa Stazione appaltante è assoggettata ai precisi obblighi nei confronti dell'ente finanziatore regolati dalla richiamata convenzione 09.06.2017 tra la Regione Campania D.G. per la Mobilità e il Consorzio Velia, il RUP ha l'obbligo di porre "in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti";

PRESO ATTO CHE:

- dalla puntuale ed analitica ricostruzione dei fatti emerge che il cantiere è in stato di abbandono e che i lavori non sono mai ripresi e non possono utilmente proseguire;
- ogni tentativo e sollecitudine è stato posto in essere per indurre l'impresa a riprendere e concludere i lavori;
- sono state rigorosamente rispettati i termini e le condizioni stabiliti dal codice dei contratti pubblici e dal capitolato speciale di appalto attinenti le procedure per la risoluzione del contratto di appalto;
- ogni indugio nell'assunzione dei provvedimenti necessari e consequenziali per la ripresa dei lavori ed il completamento dell'opera è foriero di grave responsabilità e contrasta con l'interesse pubblico;
- il contegno negoziale dell'appaltatore integra grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte sotto i concomitanti profili previsti dall'art. 108 commi 3 e 4 del D. Lgs. 50/2016;

VISTI:

- il Contratto e del Capitolato Speciale di Appalto e, in particolare l'art. 22;

- il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016;
- il D.P.R. n. 207 del 05.07.2010;

DETERMINA DI PROPORRE

1. di accertare e dichiarare il grave inadempimento dell'appaltatore in ragione di
 - a. mancata ottemperanza all'ordine perentorio impartito con nota 28.04.2022, definitivamente accertata con verbale del 18.05.2022;
 - b. sostanziale inoperosità del cantiere dal Settembre 2021, epoca di emissione del SAL n. 04 del 22.09.202;
 - c. grave ed irreparabile ritardo accumulato rispetto al programma dei lavori originariamente previsto (vedi ordine di ripresa dei lavori del 22.12.2021; ordine di servizio n. 3 del 13.01.2022; missiva del 26.01.2022);
 - d. tardiva redazione del cronoprogramma sollecitato con ordine di servizio n. 3 del 13.01.2022, presentato soltanto in data 18.02.2022 e recante un nuovo termine di inizio dei lavori al 01.03.2022 e conseguente scadenza al 21.05.2022;
 - e. grave ed irreparabile ritardo rispetto **ANCHE** al cronoprogramma redatto dallo stesso appaltatore in data 18.03.2022, posto che i lavori non sono **MAI** iniziati entro il previsto termine di inizio del 01.03.2022;
 - f. completo stravolgimento delle tempistiche di esecuzione del contratto di appalto, derivante dallo stato di arresto del cantiere e sospensione dei lavori per condotta esclusiva dell'appaltatore il quale, in ragione di quanto precede, si è abusivamente e ingiustificatamente protratto dal 22.09.2022 a tutto il 21.05.2022;
 - g. sostanziale indisponibilità dell'appaltatore a dare seguito all'affidamento in ragione delle dichiarazioni rese nell'ambito del verbale del 18.05.2022 e del contegno elusivo e dilatorio successivamente osservato;
 - h. rischio di revoca della provvista finanziaria di fonte governativa stante la mancata ultimazione dell'opera entro i termini perentori previsti dalla fonte di finanziamento;
2. risolvere ai sensi dell'art. 108 commi 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 22.2 del Capitolato speciale di appalto e, comunque, per le ragioni tutte indicate nella parte motiva del presente atto il Contratto di appalto rep. 485 sottoscritto in data 17/07/2019 registrato presso all'Agenzia dell'Entrate di Vallo della Lucania (SA) in data 29/10/2019 - per l'esecuzione del pubblico affidamento denominato "Programmazione FSC 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Campania. Deliberazione CIPE n° 26/2016 "Intervento di viabilità zona Diga Alento. Completamento strada (3°lotto)". CUP E91B15000520009 CIG 76596753C5;
3. di dare atto che la somma versata a titolo di anticipazione con determinazione del RUP n. 57 del 28/11/2019 in favore della G.C. Società Consortile a.r.l. P.IVA 05852970655 è pari ad € 401.135,79;
4. di liquidare in € 145.156,65 (Euro centoquarantacinquemilacentocinquantasei/65) la quota di anticipazione ritualmente versata all'Appaltatore ai dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e ancora non recuperata nell'ambito dei lavori eseguiti e non più ulteriormente recuperabile in ragione della sopravvenuta risoluzione del contratto di appalto;
5. di intimare, pertanto, l'Appaltatore G.C. Società Consortile a.r.l. P.IVA 05852970655 - in solido con l'A.T.I. tra le imprese Arkaikos Restauri S.r.l. (Capogruppo), General Costruzioni S.r.l. (Mandante) Consorzio Stabile Conpat S.c.a.r.l. (mandante) in ragione del vincolo ex art. 97 comma 2 del D.P.R. 207/2010 - a procedere alla restituzione dell'importo detenuto a titolo

di anticipazione, di € 145.156,65 (Euro centoquarantacinquemilacentocinquantasei/65) ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DI CINQUE GIORNI dalla ricezione del presente atto, alle seguenti coordinate IBAN IT 56 H 08154 76530 000000843454 - BANCA 2021 Credito Cooperativo del Cilento Vallo di Diano e Lucania intestato al Consorzio di Bonifica Velia;

6. di intimare l'Appaltatore G.C. Società Consortile a.r.l. P.IVA 05852970655 ad emettere nota di credito per le somme da recuperare dell'importo illegittimamente detenuto a titolo di anticipazione nella misura di € 145.156,65 oltre IVA per € 31934,46 per un totale di € 177.091,11;
7. di dare contestualmente avviso alla Società GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A. nella qualità di soggetto garante a prima richiesta dell'importo versato all'Appaltatore a titolo anticipazione ex art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 in forza, della polizza n. 109833603 rilasciata dall'agenzia N00F40 Salerno, che - decorso inutilmente il summenzionato termine di CINQUE GIORNI concesso all'Appaltatore per assolvere all'obbligo restitutorio - dovrà procedere al versamento del summenzionato importo garantito di € 145.156,65 (Euro centoquarantacinquemila-centocinquantasei/65) a semplice richiesta del Consorzio, mediante unico bonifico bancario presso il conto corrente dedicato all'affidamento in oggetto alle seguenti coordinate IBAN IT 56 H 08154 76530 000000843454 - BANCA 2021 Credito Cooperativo del Cilento Vallo di Diano e Lucania intestato al Consorzio di Bonifica Velia;
8. di dare parimenti avviso al summenzionato Soggetto garante dell'anticipazione ex art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 che, in caso di inadempimento e/o ritardo nell'assolvimento della propria prestazione di garanzia a prima richiesta, il sottoscritto Presidente del Consorzio Velia provvederà a presentare rituale esposto alle preposte autorità di vigilanza (Banca d'Italia - IVASS - ANAC), con riserva di separata azione per ogni eventuale danno e/o maggior onere, comunque denominato, derivante da tale condotta;
9. di riservarsi ogni azione in danno dell'Appaltatore inadempiente a titolo di penale, oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, risarcimento del danno a qualsiasi titolo determinato, anche da riappalto in solido con l'A.T.I. tra le imprese Arkaikos Restauri S.r.l. (Capogruppo), General Costruzioni S.r.l. (Mandante) Consorzio Stabile Conpat S.c.a.r.l. (mandante) in ragione del vincolo ex art. 97 comma 2 del D.P.R. 207/2010;
10. di procedere, a tal fine, mediante escussione della garanzia definitiva ex art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 n. 109410108 del 25/06/2019 rilasciata dalla GROUPAMA Assicurazioni s.p.a. Ag. N00F40 - Salerno, dell'importo di € 352.598,36 (trecentocinquantaduemilacinquecentonovantotto/36 euro) previa liquidazione dei danni subiti per effetto della condotta inadempiente dell'Appaltatore all'esito delle operazioni di cui al successivo punto 11) e salvo conguaglio dell'eventuale maggior danno subito;
11. di dare parimenti avviso alla Società emittente la garanzia definitiva ex art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che, in caso di inadempimento e/o ritardo nell'assolvimento della propria prestazione di garanzia a prima richiesta rispetto ai danni che verranno successivamente liquidati all'esito delle operazioni di cui al punto 10), il sottoscritto Presidente del Consorzio Velia provvederà a presentare rituale esposto alle preposte autorità di vigilanza (Banca d'Italia - IVASS - ANAC), con riserva di separata azione per ogni eventuale danno e/o maggior onere, comunque denominato, derivante da tale condotta;
12. di disporre che entro e non oltre il termine di 20 (venti) giorni a decorrere dalla ricezione della presente:
 - a. il Direttore dei lavori curi:
 - la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti;
 - l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera eventualmente ancora presenti nell'area di cantiere;

- la constatazione della condizione del cantiere con particolare riguardo alla sicurezza nei confronti dei terzi;
 - la stima delle eventuali penali e danni correlati al sostanziale abbandono del cantiere da parte dell'appaltatore a partire dal Settembre 2021;
 - la presa in consegna del cantiere in capo alla Stazione appaltante;
- b. l'Appaltatore del contratto risolto provveda entro la medesima data e a propria cura e spese:
- a rimuovere tutti i materiali, macchine e mezzi d'opera e in locazione eventualmente ancora presenti in cantiere;
 - a consegnare il cantiere alla Stazione appaltante, nella persona del Direttore dei Lavori, in condizioni di assoluta sicurezza nei confronti dei terzi;
- c. di autorizzare fin d'ora il Direttore dei lavori e l'Appaltatore a individuare concordemente anche una data differente per l'espletamento delle operazioni di cui al presente punto, purché antecedente al termine perentorio innanzi concesso;

13. di disporre, altresì:

- a. che qualora non si presenti o non provveda a porre in essere le attività di cui al precedente punto 9) entro il termine perentorio ivi concesso, dette operazioni verranno comunque eseguite e verbalizzate dalla Stazione appaltante, alla presenza di testimoni;
- b. che sino allo spirare del termine perentorio di cui al precedente punto 10) o altro antecedente concordemente individuato con il Direttore Lavori e, comunque, fino alla definitiva presa in consegna del cantiere da parte della Stazione appaltante, l'Appaltatore del contratto risolto continuerà ad esserne custode ed esclusivo responsabile con conseguente obbligo di garantirne condizioni di sicurezza da parte di operatori e terzi secondo tutte le norme di settore;
- c. che, in caso di mancato accordo e/o mancata presa in carico anticipata, qualora allo spirare del termine perentorio di cui al precedente punto 10) l'Appaltatore non abbia provveduto al completo sgombero di materiali, macchine e mezzi presenti in cantiere, la Stazione appaltante provvederà a rimuoverli d'ufficio e a collocarli presso deposito nella disponibilità propria e/o di terzi o a collocarli in discarica autorizzata ove qualificabili come rifiuti;
- d. che, in caso di mancato accordo e/o mancata presa in carico anticipata, qualora allo spirare del termine perentorio di cui al precedente punto 10) l'Appaltatore non abbia provveduto al completo ripiegamento del cantiere, la Stazione appaltante vi provvederà coattivamente;
- e. che tutti gli oneri e le spese derivanti dalle operazioni di cui al presente punto saranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore; essi, pertanto, relative spese verranno conteggiati in sede di liquidazione finale in detrazione degli eventuali crediti vantati dall'Appaltatore o quale autonoma voce indennitaria e/o risarcitoria, comunque denominata, dovuta alla Stazione appaltante per effetto del contratto risolto;

14. di disporre che il Direttore dei Lavori rediga lo stato di consistenza finale;

15. di disporre, che l'organo di collaudo proceda a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità previste dalla normativa di settore;

16. di disporre che il Direttore dei Lavori e l'organo di collaudo, assieme all'appaltatore provvedano al collaudo delle strutture realizzate, come da normativa vigente;

17. di dare incarico alla società in house *Velia Ingegneria e Servizi S.r.l.* di predisporre il progetto dei lavori non eseguiti secondo le indicazioni di cui all'art.22.2.7 del Capitolato Speciale di Appalto;
18. di stabilire che, con separato atto, si procede – a causa della possibile perdita della provvista finanziaria - al riaffidamento della quota di lavori non eseguita;
19. di procedere, infine, alla immediata comunicazione della risoluzione del contratto di appalto all'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC per la doverosa iscrizione nel relativo osservatorio nonché ai singoli componenti dell'A.T.I. tra le imprese Arkaikos Restauri S.r.l. (Capogruppo), General Costruzioni S.r.l. (Mandante) Consorzio Stabile Conpat S.c.a.r.l. (mandante) in ragione del vincolo ex art. 97 comma 2 del D.P.R. 207/2010.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Marcello Nicodemo





CONSORZIO DI BONIFICA "VELIA"

Complesso Alento di Piano della Rocca in Comune di Prignano Cilento (SA)

C.A.P. 84060 - Cod. Fisc. 80021580651

tel +39 0974 837206 - 841580 fax +39 0974 837154

e-mail info@consorziovelia.com; segreteria@consorziovelia.com; Pec: consorziovelia@pec.it;

<http://www.consorziovelia.com/>

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA n° 49
adottata nella seduta del 27/05/2022

OGGETTO: FSC 2014-2020. Patto per lo Sviluppo della Regione Campania
- Delibera CIPE 26/2016 "Intervento di viabilità zona Diga
Alento. Completamento strada 3° lotto". CUP:
E91B15000520009 - CIG: 76596753C5 - RISOLUZIONE
CONTRATTUALE IN DANNO DELL'APPALTATORE (ART. 108 DEL
D.LGS. 50/2016) - SOCIETA' GC CONSORTILE A.R.L. (P.IVA
05852970655).

Presidente	Ing. Massimo Valentino Ambrosio	assente
Vice Presidente	Avv. Francesco Chirico	presente
Consigliere	Geom. Raffaele Passarelli	presente
Consigliere	Dott. Giulio Marino	presente
Consigliere	Sig. Pietro Apolito	presente
Consigliere	Sig. Biagio Fedullo	presente
Delegato Regionale	non ancora nominato	
Collegio dei R.d.C.	Dott. Gianpiero Vecchio	presente
Segretario	Ing. Marcello Nicodemo	

Preso atto dell'allontanamento del Presidente ed assunte le relative funzioni dal Vice Presidente Avv. Francesco Chirico il quale assistito dal Direttore del Consorzio ing. Marcello Nicodemo che svolge anche le funzioni di Segretario della seduta, constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sul presente argomento posto all'ordine del giorno.

La Deputazione Amministrativa prende atto che alla presente seduta partecipano i Consiglieri Antonio Cammarano, Ermino Crocamo ed Eugenia Pinto, in adesione all'invito del Presidente.

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

VISTA la Determina n. 31 del 26/05/2022 con la quale il Responsabile del Procedimento ha formulato rituale proposta di aggiudicazione della procedura in oggetto ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e il cui testo qui di seguito si riporta integralmente:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTA la delibera della Deputazione Amministrativa n. 34 del 15/05/2017 con la quale l'ing. Marcello Nicodemo è stato nominato RUP dell' "Intervento di viabilità zona Diga Alento. Completamento strada 3° Lotto";

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n. 26 del 10.08.2016, il CIPE prese atto del Patto per lo Sviluppo della Regione Campania sottoscritto tra la Regione Campania ed il Governo il 24.04.2016, con il quale è stato finanziato l'intervento in oggetto a valere sulle risorse del programma comunitario Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020;
- in data 09.06.2017 tra la Regione Campania D.G. per la Mobilità e il Consorzio Velia è stata sottoscritta la Convenzione per l'attuazione dell'intervento de quo denominato "Intervento di viabilità zona Diga Alento - Completamento Strada (3° lotto)" per l'importo di € 4.000.000;
- a seguito di gara di appalto, con Delibera Presidenziale n. 18 del 22.03.2019, ratificata dalla Deputazione Amministrativa con delibera n. 35 del 29.04.2019, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati definitivamente in favore dell'A.T.I. Arkaikos Restauri S.r.l. (Capogruppo), General Costruzioni S.r.l. (mandante) - Consorzio Stabile Compact s.c.a.r.l. (mandante), per l'importo complessivo di €. 2.005.678,94 oltre di IVA, di cui € 19.457,15 per gli oneri di attuazione del Piano di sicurezza e coordinamento;
- preso atto dei risultati della gara, con successivo Decreto Dirigenziale Regionale n. 42 del 05.06.2019 della Regione Campania, l'intervento in oggetto è stato ammesso definitivamente a finanziamento per l'importo di € 3.294.326,36;
- in data 25.06.2019, con atto notarile rep. 29783 racc. 12212 è stata costituita l'A.T.I. tra le imprese Arkaikos Restauri S.r.l. (Capogruppo), General Costruzioni S.r.l. (mandante) e Consorzio Stabile Conpat S.c.a.r.l. (mandante);
- la suddetta A.T.I. ha trasmesso al Consorzio le garanzie assicurative appresso indicate:
 - a. garanzia fidejussoria per la polizza definitiva ex - art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. N00F40/109410108, rilasciata da Groupama Assicurazioni Spa e sottoscritta il 25.06.2019 per l'importo di € 352.598,36;
 - b. polizza di copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civili terzi e garanzia di manutenzione N00F40/109425304, rilasciata da Groupama Assicurazioni Spa e sottoscritta il 01.07.2019;
- in data 17.07.2019 è stato stipulato il contratto di appalto Rep. n. 485 registrato all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Vallo della Lucania(SA) in data 29/10/2019 n.1288 serie 3;
- in data 04.10.2019 è stata costituita la Società Consortile a Responsabilità limitata con la denominazione "G.C. Società Consortile a.r.l." tra le società Arkaikos Restauri S.r.l., General Costruzioni S.r.l. e Consorzio Stabile Conpat s.c.a.r.l. (il quale ha designato per la fattispecie la Casertana Costruzioni S.r.l.), con sede in Agropoli (SA) in via Lungotestene n. 21;
- la predetta G.C. Società Consortile a.r.l. ha presentato, a garanzia dell'anticipazione richiesta, la polizza fidejussoria ex - art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 N00F40/109833603, rilasciata da Groupama Assicurazioni Spa e sottoscritta il 14.11.2019 per l'importo di € 493.301,09;
- in data 29.06.2019 sono stati consegnati i lavori in via d'urgenza sotto riserva di legge ed è stato fissato il termine di ultimazione degli stessi per il 03.06.2020;
- i lavori hanno avuto effettivo inizio in data 27.11.2019 come risulta dal conforme certificato rilasciato dalla direzione dei lavori;
- a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, i lavori sono stati sospesi il 23.03.2020 e sono ripresi il 04.05.2020 per cui il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è stato fissato al 09.07.2020;
- su richiesta della Ditta appaltatrice, con delibera Presidenziale n. 78 del 17.07.2020 ratificata dalla Deputazione Amministrativa con delibera n. 40 del 31.07.2020, è stata concessa alla Società G.C. Consortile a.r.l. una proroga di 83 (ottantatre) giorni rispetto al termine contrattuale ha fatto seguito in data 31.07.2020 apposito atto aggiuntivo n. 1 rep. n. 500 con il quale il termine di ultimazione dei lavori è stato fissato al 30.09.2020;
- su richiesta della Ditta appaltatrice, con delibera della Deputazione Amministrativa n. 48 del 09.10.2020, è stata concessa alla Società G.C. Consortile a.r.l. una seconda proroga di 60 (sessanta) giorni sui termini contrattuali cui ha fatto seguito in data 23.10.2020 apposito atto aggiuntivo n. 2 Rep. N. 506, con il quale il termine di ultimazione dei lavori è stato fissato alla data del 29.11.2020;
- su nuova richiesta della Ditta appaltatrice, con delibera della Deputazione Amministrativa n. 72 del 30.11.2020 ha concesso alla Società G.C. Consortile a.r.l. una terza proroga di 90 (novanta) giorni sui termini contrattuali cui ha fatto seguito in data 11.12.2020 apposito atto aggiuntivo n. 3 Rep. N. 510 del 11.12.2020 con il quale il termine di ultimazione dei lavori è stato fissato alla data del 27.02.2021;

- in data 17.02.2021 i lavori sono stati sospesi in forma parziale nel tratto "innesto per Monteforte - del Stio alle progr. 4+240 a 4+360", causa frana verificatesi il 30 e 31.01.2021;
- la Deputazione Amministrativa con delibera n. 85 del 06.08.2021 ha approvato il progetto di risanamento e messa in sicurezza sulla base di approfondite indagini geognostiche;
- ottenute le necessarie autorizzazioni alla realizzazione dei lavori di risanamento della frana la direzione dei lavori ha predisposto una perizia di variante in corso d'opera, ricadente nella fattispecie di cui all'art. 106 comma 1 lettera c) del Codice dei contratti pubblici;
- la perizia di variante e il relativo schema di sottomissione sono stati approvati dal Consorzio con delibera della Deputazione Amministrativa n. 115 del 29.10.2021 in uno al correlato quadro economico dell'intervento di seguito riportato:

A - IMPORTO LAVORI		ORIGINARIO	VARIANTE
A1	Importo lavori	€ 1.986.221,79	€ 2.221.215,93
A2	Oneri di sicurezza non compresi nei prezzi	€ 19.457,15	€ 20.010,41
A3	Totale importo A1 + A2	€ 2.005.678,94	€ 2.241.226,34
B - SOMME A DISPOSIZIONE		ORIGINARIO	VARIANTE
B1	Lavori per pulizia cantiere, sondaggi geologici e per prove e misure	€ 60.295,56	€ 60.295,56
B2	Oneri di discarica	€ 30.000,00	€ 5.000,00
B3	Lavori in economia	€ 50.000,00	€ 50.000,00
B4	Imprevisti		
B5	Accantonamento (max. 10% importo aggiudicazione)	€ 200.567,89	€ 0,00
B6	Espropriazione	€ 7.275,00	€ 5.000,00
B7	Spese generali (da quadro economico di progetto)	€ 347.762,00	€ 347.762,00
	Totale (B) - Somme a disposizione	€ 695.900,45	€ 468.057,56
	Totale A5 + B	€ 2.701.579,39	€ 2.709.283,90
C- IVA		ORIGINARIO	VARIANTE
	IVA (22% delle voci A3,B1,B2,B4,B5,B7)	€ 592.746,97	€ 585.042,46
TOTALE FINANZIAMENTO (A+B+C)		€ 3.294.326,36	€ 3.294.326,36

- l'appaltatore ha sottoscritto il correlato Atto di Sottomissione Rep. n. 515 del 05.11.2021 in base al quale l'importo del contratto aumentava ad € 2.241.226,34 e veniva concessa una proroga della durata dei lavori, oltre a quelle già concesse con i succitati atti aggiuntivi 1, 2 e 3, pari 150 giorni decorrenti dalla data di ripresa dei lavori;
- la perizia di variante è stata approvata dalla Regione Campania con D.D. n. 222 del 29.11.2021;
- nel corso dei lavori sono stati emessi gli Stati d'Avanzamento dei Lavori di seguito indicati:
 - SAL. n. 01 a tutto il 06.03.2020, di € 189.839,63 al quale corrisponde il Certificato di pagamento n. 01 di € 150.922,50;
 - SAL. n. 02 a tutto il 24.09.2020, di € 761.202,08 al quale corrisponde il Certificato di pagamento n. 02 di € 454.233,15;
 - SAL. n. 03 a tutto il 11.12.2020, di € 1.054.580,12 al quale corrisponde il Certificato di pagamento n. 03 di € 233.235,55;
 - SAL. n. 04 a tutto il 22.09.2021, di € 1.279.895,69 al quale corrisponde il Certificato di pagamento n. 04 di € 179.125,87;
- in correlazione ai succitati Stati di Avanzamento dei Lavori è stata recuperata una somma di € 255.979,14 a titolo di anticipazione per cui resta da recuperare la somma di € 145.156,65 relativa a lavori non eseguiti;
- all'impresa G.C. Consortile a r.l. sono state pagate complessivamente somme per € 1.407.452,86 di cui € 401.135,79 per anticipazione oltre IVA in regime di split payment;
- la somma di € 11.200,00 liquidata, non è stata pagata a causa della richiesta di un subaffidatario creditore della relativa somma;
- nel corso dei lavori sono state effettuate dalla commissione di collaudo le visite in corso d'opera in data 01/07/2020 e 25/09/2020;
- nel corso dei lavori sono stati autorizzati i seguenti sub appalti:
 - ditta SEPAM S.r.l. con nota prot. 1722 del 31/07/2020 per la fornitura e posa di conglomerato bituminoso;
 - ditta Citro Costruzioni S.r.l. con nota prot. 873/U del 29/04/2022 per la fornitura e posa di conglomerato bituminoso, successivamente revocata con nota 1005 del 25/05/2022 per dichiarazioni mendaci;
 e sono stati comunicati al Consorzio i seguenti subaffidamenti:
 - alla ditta D.M.T. S.r.l. per la perforazione di pali in c.a. con nota n°1744 del 03/08/2020;
 - alla ditta Eli.costruzioni S.r.l. per la posa di barriere stradali con nota n°2273 del 19/10/2020;

CONSIDERATO CHE:

- in seguito alla redazione del menzionato SAL. n. 04 a tutto il 22.09.2021 i lavori hanno registrato una sostanziale, immotivata, interruzione da parte dell'appaltatore;
- nelle more, con disposizione del 21.12.2021 la direzione lavori ha convocato l'appaltatore per il 22.12.2021 anche al fine di disporre la ripresa della porzione di lavori precedentemente sospesa - in forma parziale - a seguito della richiamata frana in data 17.02.2021;
- il predetto ordine di ripresa lavori veniva sottoscritto dall'impresa senza sollevare eccezioni o riserva ed il termine per la ultimazione dei lavori veniva fissato per il giorno 21/05/2022;
- nonostante l'ordine di ripresa dei lavori del 22/12/2021 - avente ad oggetto l'intero affidamento, comprensivo anche della parte precedentemente interessato dall'evento franoso - i lavori non sono stati ripresi per cui la direzione dei lavori ha emesso l'Ordine di Servizio n. 03 del 10.01.2022 intimando all'impresa la ripresa ad horas dei lavori;
- con successiva missiva del 13.01.2022 la direzione dei lavori ha richiesto all'Appaltatore la trasmissione di un dettagliato programma dei lavori;
- in data 26.01.2022 la direzione lavori ha sollecitato l'Appaltatore a riscontare le richieste avanzate con l'Ordine di Servizio n. 03/2022 e missiva del 13.01.2022 con le quali si ordinava la ripresa dei lavori e si chiedeva di fornire un dettagliato programma;
- solo il 18.02.2022 l'impresa ha trasmesso il programma che prevedeva la ripresa delle attività per il 1/3/2022 e l'ultimazione degli stessi entro la prevista data del 21.05.2022;
- tuttavia i lavori non sono stati mai ripresi e, stante la perdurante inattività, con missiva del 11.04.2022 la direzione dei lavori ha convocato l'appaltatore per il 13.04.2022;
- nel corso della riunione del 13/4/2022 la Direzione dei Lavori ha contestato all'impresa la mancata ripresa ed il grave ritardo nella esecuzione dei lavori;
- perdurando l'inattività, con comunicazione del 28.04.2022 il direttore dei lavori ha assegnato all'appaltatore un termine perentorio di 10 giorni per l'esecuzione delle lavorazioni e il riallineamento delle attività al cronoprogramma da essa stessa predisposto e trasmesso, come detto, il 18/2/2022;
- scaduto senza esito il termine di 10 giorni assegnato all'impresa per la ripresa dei lavori, in data 09.05.2022 la direzione dei lavori ha convocato di nuovo l'impresa per il giorno 12.05.2022 al solo fine di redigere il processo verbale in contraddittorio previsto dall'art. 108 comma 4 del D.Lgs.50/2016 onde verificare l'ottemperanza, o meno, all'ordine perentorio impartito con la precedente comunicazione del 28.04.2022;
- alla predetta riunione fissata per il 12.05.2022 l'appaltatore non si è presentato né ha ritenuto di comunicare eventuali impedimenti;
- d'intesa con il RUP, in data 16.05.2022 la direzione dei lavori ha proceduto ad una nuova convocazione per il 18.05.2022 estesa anche a tutti i membri della società Consortile esecutrice dei lavori ed ai componenti l'A.T.I. affidataria sia alla mandataria capogruppo che alle mandanti;
- all'incontro del 18.05.2022 è intervenuto oltre al direttore dei lavori solamente il Sig. Stefano Paolantonio legale rappresentante della GC Consortile accompagnato dall'Avv. Antonio Melucci, consulente legale della GC Consortile;
- gli altri componenti della consortile e dell'A.T.I. non hanno partecipato né hanno ritenuto di informare la direzione dei lavori dei motivi della loro assenza;
- nel corso della riunione è stata accertata definitivamente l'inottemperanza all'ordine impartito in data 28.04.2022 e, addirittura, l'espressa indisponibilità dell'impresa alla prosecuzione e ultimazione dei lavori, motivata dal richiamo "all'aumento del costo dei materiali nonché di approvvigionamento degli stessi" privo, tuttavia, di qualsivoglia supporto probatorio quantomeno con riferimento allo specifico affidamento;
- sempre nell'ambito del menzionato verbale del 18.05.2022 l'appaltatore ha pure manifestato la volontà di formalizzare "entro 5 giorni decorrenti dalla sottoscrizione del presente verbale un'istanza di risoluzione consensuale per eccessiva onerosità del contratto";
- ferma l'irritualità e inammissibilità di quanto prospettato nella menzionata riunione del 18.05.2022, nel successivo termine di 5 giorni l'appaltatore non ha comunque presentato alla Stazione appaltante alcunché permanendo nel gravissimo inadempimento già innanzi rilevato;
- sulla base di tali presupposti, la direzione dei lavori con nota prot. N. 1041/I del 25.05.2022 ha trasmesso allo scrivente R.U.P. una dettagliata Relazione nell'ambito della quale è stata rappresentata
 - a. la mancata ottemperanza all'ordine perentorio impartito con nota 28.04.2022, definitivamente accertata con verbale del 18.05.2022;
 - b. la sostanziale inoperosità del cantiere dal Settembre 2021, epoca di emissione del SAL n. 04 del 22.09.2022;
 - c. il grave ed irreparabile ritardo accumulato rispetto al programma dei lavori originariamente previsto (vedi ordine di ripresa dei lavori del 22.12.2021; ordine di servizio n. 3 del 13.01.2022; missiva del 26.01.2022);
 - d. la tardiva redazione del cronoprogramma sollecitato con ordine di servizio n. 3 del 13.01.2022, presentato soltanto in data 18.02.2022 e recante un nuovo termine di inizio dei lavori al 01.03.2022 e conseguente scadenza al 21.05.2022;
 - e. il grave ed irreparabile ritardo rispetto ANCHE al cronoprogramma redatto dallo stesso appaltatore in data 18.03.2022, posto che i lavori non sono MAI iniziati entro il predetto termine di inizio del 01.03.2022;
 - f. il completo stravolgimento delle tempistiche di esecuzione del contratto di appalto, derivante dallo stato di arresto del cantiere e sospensione dei lavori per condotta esclusiva dell'appaltatore il quale, in ragione di quanto precede, si è abusivamente e ingiustificatamente protratto dal 22.09.2022 a tutto il 21.05.2022;
 - g. la sostanziale indisponibilità dell'appaltatore a dare seguito all'affidamento in ragione delle dichiarazioni rese nell'ambito del verbale del 18.05.2022 e del contegno elusivo e dilatorio successivamente osservato;
 - h. il rischio di revoca della provvista finanziaria di fonte governativa stante la mancata ultimazione dell'opera entro i termini perentori previsti dalla fonte di finanziamento;

RICORDATO CHE:

- ai sensi dell'art. 22.2. del Capitolato Speciale di Appalto "22.2.2 la Stazione appaltante può dichiarare il contratto risolto, oltre che nei casi previsti dal D.Lgs. n. 50/2016, anche nei seguenti casi: quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal direttore dei lavori, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle norme sostanziali sul subappalto; nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dalla Stazione appaltante, con le modalità precisate con il presente articolo, per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell'appaltatore agli obblighi e alle condizioni stipulate (...) 22.2.3 - Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione";
- alla luce di quanto richiamato nel presente "CONSIDERATO" ricorrono **entrambe** le fattispecie previste dalle menzionate previsioni capitolari (22.2.2 - 22.2.3) le quali, a loro volta, richiamano l'art. 108 commi 3 e 4;
- questa Stazione appaltante è assoggettata ai precisi obblighi nei confronti dell'ente finanziatore regolati dalla richiamata convenzione 09.06.2017 tra la Regione Campania D.G. per la Mobilità e il Consorzio Velia, il RUP ha l'obbligo di porre "in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti";

PRESO ATTO CHE:

- dalla puntuale ed analitica ricostruzione dei fatti emerge che il cantiere è in stato di abbandono e che i lavori non sono mai ripresi e non possono utilmente proseguire;
- ogni tentativo e sollecitudine è stato posto in essere per indurre l'impresa a riprendere e concludere i lavori;
- sono state rigorosamente rispettati i termini e le condizioni stabiliti dal codice dei contratti pubblici e dal capitolato speciale di appalto attinenti le procedure per la risoluzione del contratto di appalto;
- ogni indugio nell'assunzione dei provvedimenti necessari e consequenziali per la ripresa dei lavori ed il completamento dell'opera è foriero di grave responsabilità e contrasta con l'interesse pubblico;
- il contegno negoziale dell'appaltatore integra grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte sotto i concomitanti profili previsti dall'art. 108 commi 3 e 4 del D.Lgs.50/2016;

VISTI:

- il Contratto e del Capitolato Speciale di Appalto e, in particolare l'art. 22 ;
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016;
- il D.P.R. n. 207 del 05.07.2010;

DETERMINA DI PROPORRE

1. di accertare e dichiarare il grave inadempimento dell'appaltatore in ragione di
 - a. mancata ottemperanza all'ordine perentorio impartito con nota 28.04.2022, definitivamente accertata con verbale del 18.05.2022;
 - b. sostanziale inoperosità del cantiere dal Settembre 2021, epoca di emissione del SAL n. 04 del 22.09.2021;
 - c. grave ed irreparabile ritardo accumulato rispetto al programma dei lavori originariamente previsto (vedi ordine di ripresa dei lavori del 22.12.2021; ordine di servizio n. 3 del 13.01.2022; missiva del 26.01.2022);
 - d. tardiva redazione del cronoprogramma sollecitato con ordine di servizio n. 3 del 13.01.2022, presentato soltanto in data 18.02.2022 e recante un nuovo termine di inizio dei lavori al 01.03.2022 e conseguente scadenza al 21.05.2022;
 - e. grave ed irreparabile ritardo rispetto **ANCHE** al cronoprogramma redatto dallo stesso appaltatore in data 18.03.2022, posto che i lavori non sono **MAI** iniziati entro il previsto termine di inizio del 01.03.2022;
 - f. completo stravolgimento delle tempistiche di esecuzione del contratto di appalto, derivante dallo stato di arresto del cantiere e sospensione dei lavori per condotta esclusiva dell'appaltatore il quale, in ragione di quanto precede, si è abusivamente e ingiustificatamente protratto dal 22.09.2022 a tutto il 21.05.2022;
 - g. sostanziale indisponibilità dell'appaltatore a dare seguito all'affidamento in ragione delle dichiarazioni rese nell'ambito del verbale del 18.05.2022 e del contegno elusivo e dilatorio successivamente osservato;
 - h. rischio di revoca della provvista finanziaria di fonte governativa stante la mancata ultimazione dell'opera entro i termini perentori previsti dalla fonte di finanziamento;
2. risolvere ai sensi dell'art. 108 commi 3 e 4 del D.Lgs.50/2016 e dell'art. 22.2 del Capitolato speciale di appalto e, comunque, per le ragioni tutte indicate nella parte motiva del presente atto il Contratto di appalto rep. 485 sottoscritto in data 17/07/2019 registrato presso all'Agenzia dell'Entrate di Vallo della Lucania (SA) in data 29/10/2019 - per l'esecuzione del pubblico affidamento denominato "Programmazione FSC 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Campania. Deliberazione CIPE n° 26/2016 "Intervento di viabilità zona Diga Alento. Completamento strada (3°lotto)". CUP E91B15000520009 CIG 76596753C5;
3. di dare atto che la somma versata a titolo di anticipazione con determinazione del RUP n. 57 del 28/11/2019 in favore della G.C. Società Consortile a.r.l. P.IVA 05852970655 è pari ad € 401.135,79;
4. di liquidare in € 145.156,65 (Euro centoquarantacinquemilacentocinquantasei/65) la quota di anticipazione ritualmente versata all'Appaltatore ai dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e ancora non recuperata nell'ambito dei lavori eseguiti e non più ulteriormente recuperabile in ragione della sopravvenuta risoluzione del contratto di appalto;

5. di intimare, pertanto, l'Appaltatore G.C. Società Consortile a.r.l. P.IVA 05852970655 - in solido con l'A.T.I. tra le imprese Arkaikos Restauri S.r.l. (Capogruppo), General Costruzioni S.r.l. (Mandante) Consorzio Stabile Conpat S.c.a.r.l. (mandante) in ragione del vincolo ex art. 97 comma 2 del D.P.R. 207/2010 - a procedere alla restituzione dell'importo detenuto a titolo di anticipazione, di € 145.156,65 (Euro centoquarantacinquemilacentocinquantasei/65) ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DI CINQUE GIORNI dalla ricezione del presente atto, alle seguenti coordinate IBAN IT 56 H 08154 76530 000000843454 - BANCA 2021 Credito Cooperativo del Cilento Vallo di Diano e Lucania intestato al Consorzio di Bonifica Velia;
6. di intimare l'Appaltatore G.C. Società Consortile a.r.l. P.IVA 05852970655 ad emettere nota di credito per le somme da recuperare dell'importo illegittimamente detenuto a titolo di anticipazione nella misura di € 145.156,65 oltre IVA per € 31934,46 per un totale di € 177.091,11;
7. di dare contestualmente avviso alla Società GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A. nella qualità di soggetto garante a prima richiesta dell'importo versato all'Appaltatore a titolo anticipazione ex art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 in forza della polizza n. 109833603 rilasciata dall'agenzia N00F40 Salerno, che - decorso inutilmente il summenzionato termine di CINQUE GIORNI concesso all'Appaltatore per assolvere all'obbligo restitutorio - dovrà procedere al versamento del summenzionato importo garantito di € 145.156,65 (Euro centoquarantacinquemilacentocinquantasei/65) a semplice richiesta del Consorzio, mediante unico bonifico bancario presso il conto corrente dedicato all'affidamento in oggetto alle seguenti coordinate IBAN IT 56 H 08154 76530 000000843454 - BANCA 2021 Credito Cooperativo del Cilento Vallo di Diano e Lucania intestato al Consorzio di Bonifica Velia;
8. di dare parimenti avviso al summenzionato Soggetto garante dell'anticipazione ex art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 che, in caso di inadempimento e/o ritardo nell'assolvimento della propria prestazione di garanzia a prima richiesta, il sottoscritto Presidente del Consorzio Velia provvederà a presentare rituale esposto alle preposte autorità di vigilanza (Banca d'Italia - IVASS - ANAC), con riserva di separata azione per ogni eventuale danno e/o maggior onere, comunque denominato, derivante da tale condotta;
9. di riservarsi ogni azione in danno dell'Appaltatore inadempiente a titolo di penale, oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, risarcimento del danno a qualsiasi titolo determinato, anche da riappalto in solido con l'A.T.I. tra le imprese Arkaikos Restauri S.r.l. (Capogruppo), General Costruzioni S.r.l. (Mandante) Consorzio Stabile Conpat S.c.a.r.l. (mandante) in ragione del vincolo ex art. 97 comma 2 del D.P.R. 207/2010;
10. di procedere, a tal fine, mediante escussione della garanzia definitiva ex art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 n. 109410108 del 25/06/2019 rilasciata dalla GROUPAMA Assicurazioni S.p.A. Ag. N00F40 - Salerno, dell'importo di € 352.598,36 (trecentocinquantaquattremilacinquecentonovantotto/36 euro) previa liquidazione dei danni subiti per effetto della condotta inadempiente dell'Appaltatore all'esito delle operazioni di cui al successivo punto 11) e salvo conguaglio dell'eventuale maggior danno subito;
11. di dare parimenti avviso alla Società emittente la garanzia definitiva ex art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che, in caso di inadempimento e/o ritardo nell'assolvimento della propria prestazione di garanzia a prima richiesta rispetto ai danni che verranno successivamente liquidati all'esito delle operazioni di cui al punto 10), il sottoscritto Presidente del Consorzio Velia provvederà a presentare rituale esposto alle preposte autorità di vigilanza (Banca d'Italia - IVASS - ANAC), con riserva di separata azione per ogni eventuale danno e/o maggior onere, comunque denominato, derivante da tale condotta;
12. di disporre che entro e non oltre il termine di 20 (venti) giorni a decorrere dalla ricezione della presente:
 - a. il Direttore dei lavori curi:
 - la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti;
 - l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera eventualmente ancora presenti nell'area di cantiere;
 - la constatazione della condizione del cantiere con particolare riguardo alla sicurezza nei confronti dei terzi;
 - la stima delle eventuali penali e danni correlati al sostanziale abbandono del cantiere da parte dell'appaltatore a partire dal Settembre 2021;
 - la presa in consegna del cantiere in capo alla Stazione appaltante;
 - b. l'Appaltatore del contratto risolto provveda entro la medesima data e a propria cura e spese:
 - a rimuovere tutti i materiali, macchine e mezzi d'opera e in locazione eventualmente ancora presenti in cantiere;
 - a consegnare il cantiere alla Stazione appaltante, nella persona del Direttore dei Lavori, in condizioni di assoluta sicurezza nei confronti dei terzi;
 - c. di autorizzare fin d'ora il Direttore dei lavori e l'Appaltatore a individuare concordemente anche una data differente per l'espletamento delle operazioni di cui al presente punto, purché antecedente al termine perentorio innanzi concesso;
13. di disporre, altresì:
 - a. che qualora non si presenti o non provveda a porre in essere le attività di cui al precedente punto 9) entro il termine perentorio ivi concesso, dette operazioni verranno comunque eseguite e verbalizzate dalla Stazione appaltante, alla presenza di testimoni;

- b. *che sino allo spirare del termine perentorio di cui al precedente punto 10) o altro antecedente concordemente individuato con il Direttore Lavori e, comunque, fino alla definitiva presa in consegna del cantiere da parte della Stazione appaltante, l'Appaltatore del contratto risolto continuerà ad esserne custode ed esclusivo responsabile con conseguente obbligo di garantirne condizioni di sicurezza da parte di operatori e terzi secondo tutte le norme di settore;*
 - c. *che, in caso di mancato accordo e/o mancata presa in carico anticipata, qualora allo spirare del termine perentorio di cui al precedente punto 10) l'Appaltatore non abbia provveduto al completo sgombero di materiali, macchine e mezzi presenti in cantiere, la Stazione appaltante provvederà a rimuoverli d'ufficio e a collocarli presso deposito nella disponibilità propria e/o di terzi o a collocarli in discarica autorizzata ove qualificabili come rifiuti;*
 - d. *che, in caso di mancato accordo e/o mancata presa in carico anticipata, qualora allo spirare del termine perentorio di cui al precedente punto 10) l'Appaltatore non abbia provveduto al completo ripiegamento del cantiere, la Stazione appaltante vi provvederà coattivamente;*
 - e. *che tutti gli oneri e le spese derivanti dalle operazioni di cui al presente punto saranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore; essi, pertanto, relative spese verranno conteggiati in sede di liquidazione finale in detrazione degli eventuali crediti vantati dall'Appaltatore o quale autonoma voce indennitaria e/o risarcitoria, comunque denominata, dovuta alla Stazione appaltante per effetto del contratto risolto;*
14. *di disporre che il Direttore dei Lavori rediga lo stato di consistenza finale;*
 15. *di disporre, che l'organo di collaudo proceda a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità previste dalla normativa di settore;*
 16. *di disporre che il Direttore dei Lavori e l'organo di collaudo, assieme all'appaltatore provvedano al collaudo delle strutture realizzate, come da normativa vigente;*
 17. *di dare incarico alla società in house Velia Ingegneria e Servizi s.r.l. di predisporre il progetto dei lavori non eseguiti secondo le indicazioni di cui all'art.22.2.7 del Capitolato Speciale di Appalto;*
 18. *di stabilire che, con separato atto, si procede- a causa della possibile perdita della provvista finanziaria - al riaffidamento della quota di lavori non eseguita;*
 19. *di procedere, infine, alla immediata comunicazione della risoluzione del contratto di appalto all'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC per la doverosa iscrizione nel relativo osservatorio nonché ai singoli componenti dell'A.T.I. tra le imprese Arkaikos Restauri S.r.l. (Capogruppo), General Costruzioni S.r.l. (Mandante) Consorzio Stabile Conpat S.c.a.r.l. (mandante) in ragione del vincolo ex art. 97 comma 2 del D.P.R. 207/2010.*

RITENUTO:

- **di condividere integralmente**, a seguito di autonoma valutazione, le considerazioni e le conclusioni formulate dal Responsabile del Procedimento nell'ambito della surriportata determina n. 31 del 26.05.2022 unitamente agli atti ivi espressamente richiamati quali, in particolare, la nota della direzione dei lavori, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1041/I del 25.05.2022;
- **di considerare** la summenzionata proposta del R.U.P. e la sottostante relazione della D.L. parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **di dover procedere**, pertanto, alla sollecita definizione dell'intrapreso procedimento risolutorio essendo acclarato e non più contestabile il grave e inescusabile inadempimento dell'appaltatore Società **G.C. Consortile a.r.l.** e dovendo fare fronte questa Stazione appaltante ai superiori obblighi di ultimazione dell'intervento e rendicontazione entro i termini perentori imposti dalla fonte di finanziamento;
- **di demandare** ad un separato atto la scelta di procedere all'affidamento della quota di lavori residua mediante interpello ex art. 110 del D.Lgs.50/2016 e/o mediante nuova procedura di pubblica evidenza in forma aperta e/o riservata in ragione dell'importo e la tipologia di opere a farsi;

VISTI:

- l'art. 108 del D.Lgs. 50/2016;
- la Legge Regionale n. 4 del 25/02/2003;
- il vigente Statuto consortile;

a voti unanimi

DELIBERA

1. di accertare e dichiarare il grave inadempimento dell'appaltatore **G.C. Consortile a.r.l.** dell'appalto di lavori in oggetto in ragione
 - a. mancata ottemperanza all'ordine perentorio impartito con nota 28.04.2022, definitivamente accertata con verbale del 18.05.2022;
 - b. sostanziale inoperosità del cantiere dal Settembre 2021, epoca di emissione del SAL n. 04 del 22.09.202;
 - c. grave ed irreparabile ritardo accumulato rispetto al programma dei lavori originariamente previsto (vedi ordine di ripresa dei lavori del 22.12.2021; ordine di servizio n. 3 del 13.01.2022; missiva del 26.01.2022);
 - d. tardiva redazione del cronoprogramma sollecitato con ordine di servizio n. 3 del 13.01.2022, presentato soltanto in data 18.02.2022 e recante un nuovo termine di inizio dei lavori al 01.03.2022 e conseguente scadenza al 21.05.2022;
 - e. grave ed irreparabile ritardo rispetto **ANCHE** al cronoprogramma redatto dallo stesso appaltatore in data 18.03.2022, posto che i lavori non sono **MAI** iniziati entro il previsto termine di inizio del 01.03.2022;
 - f. completo stravolgimento delle tempistiche di esecuzione del contratto di appalto, derivante dallo stato di arresto del cantiere e sospensione dei lavori per condotta esclusiva dell'appaltatore il quale, in ragione di quanto precede, si è abusivamente e ingiustificatamente protratto dal 22.09.2022 a tutto il 21.05.2022;
 - g. sostanziale indisponibilità dell'appaltatore a dare seguito all'affidamento in ragione delle dichiarazioni rese nell'ambito del verbale del 18.05.2022 e del contegno elusivo e dilatorio successivamente osservato;
 - h. rischio di revoca della provvista finanziaria di fonte governativa stante la mancata ultimazione dell'opera entro i termini perentori previsti dalla fonte di finanziamento;
2. di risolvere ai sensi dell'art. 108 commi 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 22.2 del Capitolato speciale di appalto e, comunque, per le ragioni tutte indicate nella parte motiva del presente atto e della presupposta Determina n. 31 del 26.05.2022 il Contratto di appalto rep. 485 sottoscritto in data 17/07/2019 registrato presso all'Agenzia dell'Entrate di Vallo della Lucania (SA) in data 29/10/2019 - per l'esecuzione del pubblico affidamento denominato "Programmazione FSC 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Campania. Deliberazione CIPE n° 26/2016 "Intervento di viabilità zona Diga Alento. Completamento strada (3°lotto)". CUP E91B15000520009 CIG 76596753C5;
3. di dare atto che la somma versata a titolo di anticipazione con determinazione del RUP n. 57 del 28/11/2019 in favore della G.C. Società Consortile a.r.l. P.IVA 05852970655 è pari ad € 401.135,79;
4. di liquidare in € 145.156,65 (Euro centoquarantacinquemilacentocinquantasei/65) la quota di anticipazione ritualmente versata all'Appaltatore ai dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs.50/2016 e ancora non recuperata nell'ambito dei lavori eseguiti e non più ulteriormente recuperabile in ragione della sopravvenuta risoluzione del contratto di appalto;
5. di intimare, pertanto, l'Appaltatore G.C. Società Consortile a.r.l. P.IVA 05852970655 - in solido con l'A.T.I. tra le imprese Arkaios Restauri S.r.l. (Capogruppo), General Costruzioni S.r.l. (Mandante) Consorzio Stabile Conpat S.c.a.r.l. (mandante) in ragione del vincolo ex art. 97 comma 2 del D.P.R. 207/2010 - a procedere alla restituzione dell'importo detenuto a titolo di anticipazione, di € 145.156,65 (Euro centoquarantacinquemilacentocinquantasei/65) ENTRO IL

TERMINE PERENTORIO DI CINQUE GIORNI dalla ricezione del presente atto, alle seguenti coordinate IBAN IT 56 H 08154 76530 000000843454 - BANCA 2021 Credito Cooperativo del Cilento Vallo di Diano e Lucania intestato al Consorzio di Bonifica Velia;

6. di intimare l'Appaltatore G.C. Società Consortile a.r.l. P.IVA 05852970655 ad emettere nota di credito per le somme da recuperare dell'importo illegittimamente detenuto a titolo di anticipazione nella misura di € 145.156,65 oltre IVA per € 31934,46 per un totale di € 177.091,11;
7. di dare contestualmente avviso alla Società GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A. nella qualità di soggetto garante a prima richiesta dell'importo versato all'Appaltatore a titolo anticipazione ex art. 35 comma 18 del D.Lgs.50/2016 in forza della polizza n. 109833603 rilasciata dall'agenzia N00F40 Salerno, che - decorso inutilmente il summenzionato termine di CINQUE GIORNI concesso all'Appaltatore per assolvere all'obbligo restitutorio - dovrà procedere al versamento del summenzionato importo garantito di € 145.156,65 (Euro centoquarantacinquemilacentocinquantasei/65) a semplice richiesta del Consorzio. mediante unico bonifico bancario presso il conto corrente dedicato all'affidamento in oggetto alle seguenti coordinate IBAN IT 56 H 08154 76530 000000843454 - BANCA 2021 Credito Cooperativo del Cilento Vallo di Diano e Lucania intestato al Consorzio di Bonifica Velia;
8. di dare parimenti avviso al summenzionato Soggetto garante dell'anticipazione ex art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 che, in caso di inadempimento e/o ritardo nell'assolvimento della propria prestazione di garanzia a prima richiesta, il sottoscritto Presidente del Consorzio Velia provvederà a presentare rituale esposto alle preposte autorità di vigilanza (Banca d'Italia - IVASS - ANAC), con riserva di separata azione per ogni eventuale danno e/o maggior onere, comunque denominato, derivante da tale condotta;
9. di riservarsi ogni azione in danno dell'Appaltatore inadempiente a titolo di penale, oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, risarcimento del danno a qualsiasi titolo determinato, anche da riappalto in solido con l'A.T.I. tra le imprese Arkaikos Restauri S.r.l. (Capogruppo), General Costruzioni S.r.l. (Mandante) Consorzio Stabile Conpat S.c.a.r.l. (mandante) in ragione del vincolo ex art. 97 comma 2 del D.P.R. 207/2010;
10. di procedere, a tal fine, mediante escussione della garanzia definitiva ex art. 103 comma 1 del D.Lgs.50/2016 n. 109410108 del 25/06/2019 rilasciata dalla GROUPAMA Assicurazioni S.p.A. Ag.N00F40-Salerno, dell'importo di € 352.598,36 (*trecentocinquantaduemilacinquecentonovantotto/36 euro*) previa liquidazione dei danni subiti per effetto della condotta inadempiente dell'Appaltatore all'esito delle operazioni di cui al successivo punto 11) e salvo conguaglio dell'eventuale maggior danno subito;
11. di dare parimenti avviso alla Società emittente la garanzia definitiva ex art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che, in caso di inadempimento e/o ritardo nell'assolvimento della propria prestazione di garanzia a prima richiesta rispetto ai danni che verranno successivamente liquidati all'esito delle operazioni di cui al punto 10), il sottoscritto Presidente del Consorzio Velia provvederà a presentare rituale esposto alle preposte autorità di vigilanza (Banca d'Italia - IVASS - ANAC), con riserva di separata azione per ogni eventuale danno e/o maggior onere, comunque denominato, derivante da tale condotta;
12. di disporre che entro e non oltre il termine di 20 (venti) giorni a decorrere dalla ricezione della presente:
 - a. il Direttore dei lavori curi:
 - la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti;

- l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera eventualmente ancora presenti nell'area di cantiere;
 - la constatazione della condizione del cantiere con particolare riguardo alla sicurezza nei confronti dei terzi;
 - la stima delle eventuali penali e danni correlati al sostanziale abbandono del cantiere da parte dell'appaltatore a partire dal Settembre 2021;
 - la presa in consegna del cantiere in capo alla Stazione appaltante;
- b. l'Appaltatore del contratto risolto provveda entro la medesima data e a propria cura e spese:
- a rimuovere tutti i materiali, macchine e mezzi d'opera e in locazione eventualmente ancora presenti in cantiere;
 - a consegnare il cantiere alla Stazione appaltante, nella persona del Direttore dei Lavori, in condizioni di assoluta sicurezza nei confronti dei terzi;
- c. di autorizzare fin d'ora il Direttore dei lavori e l'Appaltatore a individuare concordemente anche una data differente per l'espletamento delle operazioni di cui al presente punto, purché antecedente al termine perentorio innanzi concesso;

13. di disporre, altresì:

- a. che qualora non si presenti o non provveda a porre in essere le attività di cui al precedente punto 9) entro il termine perentorio ivi concesso, dette operazioni verranno comunque eseguite e verbalizzate dalla Stazione appaltante, alla presenza di testimoni;
- b. che sino allo spirare del termine perentorio di cui al precedente punto 10) o altro antecedente concordemente individuato con il Direttore Lavori e, comunque, fino alla definitiva presa in consegna del cantiere da parte della Stazione appaltante, l'Appaltatore del contratto risolto continuerà ad esserne custode ed esclusivo responsabile con conseguente obbligo di garantirne condizioni di sicurezza da parte di operatori e terzi secondo tutte le norme di settore;
- c. che, in caso di mancato accordo e/o mancata presa in carico anticipata, qualora allo spirare del termine perentorio di cui al precedente punto 10) l'Appaltatore non abbia provveduto al completo sgombero di materiali, macchine e mezzi presenti in cantiere, la Stazione appaltante provvederà a rimuoverli d'ufficio e a collocarli presso deposito nella disponibilità propria e/o di terzi o a collocarli in discarica autorizzata ove qualificabili come rifiuti;
- d. che, in caso di mancato accordo e/o mancata presa in carico anticipata, qualora allo spirare del termine perentorio di cui al precedente punto 10) l'Appaltatore non abbia provveduto al completo ripiegamento del cantiere, la Stazione appaltante vi provvederà coattivamente;
- e. che tutti gli oneri e le spese derivanti dalle operazioni di cui al presente punto saranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore; essi, pertanto, relative spese verranno conteggiati in sede di liquidazione finale in detrazione degli eventuali crediti vantati dall'Appaltatore o quale autonoma voce indennitaria e/o risarcitoria, comunque denominata, dovuta alla Stazione appaltante per effetto del contratto risolto;


14. di disporre che il Direttore dei Lavori rediga lo stato di consistenza finale;

15. di disporre, che l'organo di collaudo proceda a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità previste dalla normativa di settore;

16. di disporre che il Direttore dei Lavori e l'organo di collaudo, assieme all'appaltatore provvedano al collaudo delle strutture realizzate, come da normativa vigente;
17. di dare incarico alla società in house Velia Ingegneria e Servizi s.r.l. di predisporre il progetto dei lavori non eseguiti secondo le indicazioni di cui all'art.22.2.7 del Capitolato Speciale di Appalto;
18. di stabilire che, con separato atto, si procede- a causa della possibile perdita della provvista finanziaria - al riaffidamento della quota di lavori non eseguita;
19. di procedere, infine, alla immediata comunicazione della risoluzione del contratto di appalto all'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC per la doverosa iscrizione nel relativo osservatorio nonché ai singoli componenti dell'A.T.I. tra le imprese Arkaikos Restauri S.r.l. (Capogruppo), General Costruzioni S.r.l. (Mandante) Consorzio Stabile Conpat S.c.a.r.l. (mandante) in ragione del vincolo ex art. 97 comma 2 del D.P.R. 207/2010.


IL SEGRETARIO

Ing. Marcello Nicodemo



IL VICE PRESIDENTE

Avv. Francesco Chirico





RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è ~~stata~~ pubblicata, per quindici giorni feriali, all'Albo Consorziale dal **09/06/2022** a termini dell'art. 29 della Legge Regionale 25.02.2003 n.4.



IL SEGRETARIO

(Ing. Marcello Nicodemo)



CONSORZIO DI BONIFICA « VELIA »
PRIGNANO CILENTO (SA)



Oggetto:	FSC 2014-2020 – Patto per lo sviluppo della Regione Campania – Delibera CIPE 26/2016 <i>Intervento di viabilità zona Diga Alento. Completamento strada 3° lotto</i> – CUP: E91B15000520009 – CIG: 79596753C5 – TRASMISSIONE DELIBERA DI DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 49 DEL 27/05/2022 DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO IN DANNO DELL'APPALTATORE.
----------	--

Spett. le
G.C. Consortile a.r.l.
(P.IVA 05652970655)

esclusivamente al domicilio digitale gcconsortile@pec.it

Spett. le
Società Arkaikos Restauri S.r.l.
(P.IVA 1137312000)
in proprio e quale capogruppo mandataria
dell'ATI Arkaikos Restauri S.r.l.
General Costruzioni S.r.l. (Mandante)
Consorzio Stabile Conpat S.c.a.r.l. (mandante)

esclusivamente al domicilio digitale arkaikos@pec.it

Spett. le
Società General Costruzioni S.r.l.
(P.IVA 05032700659)

esclusivamente al domicilio digitale generalcostruzionisrl@legalmail.it

Spett. le
Consorzio Stabile COMPAT S.c.a.r.l.
(P.IVA 06044391214)

esclusivamente al domicilio digitale conpat@pec.it

Spett. le
VELIA INGEGNERIA E SERVIZI S.R.L.

esclusivamente al domicilio digitale veliaingegneria@pec.it

Ill.mo Sig. Presidente
della Commissione di Collaudo T.A.
Arch. Fausto Martino

esclusivamente al domicilio digitale fausto.martino@architettisalernopec.it

Spett. le
AUTORITÀ NAZIONALE
ANTICORRUZIONE - ANAC

esclusivamente al domicilio digitale protocollo@pec.anticorruzione.it

e p.c. Spett. le
GROUPAMA Assicurazioni S.p.A.
(P.IVA 00885741009/ C.F. 00411140585
nella qualità di
garante a prima richiesta
della polizza 109833603
(garanzia sull'anticipazione ex art. 35 comma
18 D. Lgs. 50/2016)
nonché
garante a prima richiesta della cauzione
n. 109410108 del 25/06/2019
(garanzia definitiva ex art. 103 comma 1
del D.Lgs.50/2016)

esclusivamente al domicilio digitale groupama@legalmail.it

Per gli adempimenti, gli oneri e gli obblighi di competenza dei soggetti in epigrafe si trasmette l'allegata Delibera di risoluzione del contratto di appalto in danno dell'appaltatore.

La presente viene inviata anche per conoscenza alla **GROUPAMA Assicurazioni S.p.A.**, alla quale si da espresso avviso che, decorsi i termini previsti dall'allegata delibera per l'adempimento delle prestazioni restitutorie e/o risarcitorie richieste all'appaltatore rescisso, lo scrivente provvederà senza ulteriore indugio al richiedere la riscossione delle polizze prestate, rispettivamente, a garanzia dell'anticipazione ex art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 (n. **109833603**), nonché a garanzia dell'adempimento di tutte le prestazioni del contratto ex art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 (**109410108**).

Distinti saluti.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Marcello NICODEMO



all.c.s.d.

Consorzio Velia PEC

Da: posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato: giovedì 9 giugno 2022 13:22
A: consorziovelia@pec.it
Oggetto: CONSEGNA: FSC 2014-2020 - INTERVENTO DI VIABILITA' ZONA DIGA ALENTO - CUP E91B15000520009 - COMPLETAMENTO STRADA 3° LOTTO - TRASMISSIONE DELIBERA DI D.A. N. 49 DEL 27.5.2022 DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO IN DANNO ALL'APPALTATORE
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (2,49 MB)
Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 09/06/2022 alle ore 13:22:18 (+0200) il messaggio "FSC 2014-2020 - INTERVENTO DI VIABILITA' ZONA DIGA ALENTO - CUP E91B15000520009 - COMPLETAMENTO STRADA 3° LOTTO - TRASMISSIONE DELIBERA DI D.A. N. 49 DEL 27.5.2022 DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO IN DANNO ALL'APPALTATORE" proveniente da "consorziovelia@pec.it" ed indirizzato a "conpat@pec.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec29811.20220609132215.15013.237.1.63@pec.aruba.it

Consorzio Velia PEC

Da: posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato: giovedì 9 giugno 2022 13:22
A: consorziovelia@pec.it
Oggetto: CONSEGNA: FSC 2014-2020 - INTERVENTO DI VIABILITA' ZONA DIGA ALENTO - CUP E91B15000520009 - COMPLETAMENTO STRADA 3° LOTTO - TRASMISSIONE DELIBERA DI D.A. N. 49 DEL 27.5.2022 DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO IN DANNO ALL'APPALTATORE
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (2,49 MB)
Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 09/06/2022 alle ore 13:22:18 (+0200) il messaggio "FSC 2014-2020 - INTERVENTO DI VIABILITA' ZONA DIGA ALENTO - CUP E91B15000520009 - COMPLETAMENTO STRADA 3° LOTTO - TRASMISSIONE DELIBERA DI D.A. N. 49 DEL 27.5.2022 DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO IN DANNO ALL'APPALTATORE" proveniente da "consorziovelia@pec.it" ed indirizzato a "protocollo@pec.anticorruzione.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec29811.20220609132215.15013.237.1.63@pec.aruba.it

Consorzio Velia PEC

Da: posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato: giovedì 9 giugno 2022 13:22
A: consorziovelia@pec.it
Oggetto: CONSEGNA: FSC 2014-2020 - INTERVENTO DI VIABILITA' ZONA DIGA ALENTO - CUP E91B15000520009 - COMPLETAMENTO STRADA 3° LOTTO - TRASMISSIONE DELIBERA DI D.A. N. 49 DEL 27.5.2022 DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO IN DANNO ALL'APPALTATORE
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (2,49 MB)
Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 09/06/2022 alle ore 13:22:18 (+0200) il messaggio "FSC 2014-2020 - INTERVENTO DI VIABILITA' ZONA DIGA ALENTO - CUP E91B15000520009 - COMPLETAMENTO STRADA 3° LOTTO - TRASMISSIONE DELIBERA DI D.A. N. 49 DEL 27.5.2022 DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO IN DANNO ALL'APPALTATORE" proveniente da "consorziovelia@pec.it" ed indirizzato a "gcconsortile@pec.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec29811.20220609132215.15013.237.1.63@pec.aruba.it

Consorzio Velia PEC

Da: posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato: giovedì 9 giugno 2022 13:22
A: consorziovelia@pec.it
Oggetto: ACCETTAZIONE: FSC 2014-2020 - INTERVENTO DI VIABILITA' ZONA DIGA ALENTO - CUP E91B15000520009 - COMPLETAMENTO STRADA 3° LOTTO - TRASMISSIONE DELIBERA DI D.A. N. 49 DEL 27.5.2022 DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO IN DANNO ALL'APPALTATORE
Allegati: daticert.xml
Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

Ricevuta di accettazione

Il giorno 09/06/2022 alle ore 13:22:15 (+0200) il messaggio "FSC 2014-2020 - INTERVENTO DI VIABILITA' ZONA DIGA ALENTO - CUP E91B15000520009 - COMPLETAMENTO STRADA 3° LOTTO - TRASMISSIONE DELIBERA DI D.A. N. 49 DEL 27.5.2022 DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO IN DANNO ALL'APPALTATORE" proveniente da "consorziovelia@pec.it" ed indirizzato a: fausto.martino@architettisalernopec.it ("posta certificata") generalcostruzionisrl1@legalmail.it ("posta certificata") grouppama@legalmail.it ("posta certificata") protocollo@pec.anticorruzione.it ("posta certificata") arkaikos@pec.it ("posta certificata") conpat@pec.it ("posta certificata") gcconsortile@pec.it ("posta certificata") veliaingegneria@pec.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: opec29811.20220609132215.15013.237.1.63@pec.aruba.it